

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1372 del 16/03/2026
Oggetto	PROCEDIMENTO RN13T0005 LR 7/2004. RINNOVO CON UNIFICAZIONE DI DUE CONCESSIONI PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE POSTA IN SPONDA DX E SX DEL TORRENTE CONCA NEI COMUNI DI SAN CLEMENTE (RN), MONTE SCUDO (RN), MONTE COLOMBO (RN) E GEMMANO (RN) E IN SPONDA DX E SX DEL TORRENTE MARANO NEI COMUNI DI RIMINI (RN) E DI CORIANO (RN) - RICHIEDENTE TENTONI LORIS - USO INCOLTO PER APICOLTURA -
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1456 del 16/03/2026
Struttura adottante	Area Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sedici MARZO 2026 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: LR 7/2004. RINNOVO CON UNIFICAZIONE DI DUE CONCESSIONI PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE POSTA IN SPONDA DX E SX DEL TORRENTE CONCA NEI COMUNI DI SAN CLEMENTE (RN), MONTESCUDO (RN), MONTE COLOMBO (RN) E GEMMANO (RN) E IN SPONDA DX E SX DEL TORRENTE MARANO NEI COMUNI DI RIMINI (RN) E DI CORIANO (RN) - RICHIEDENTE TENTONI LORIS - USO INCOLTO PER APICOLTURA - PROCEDIMENTO RN13T0005

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 “Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”;
- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 “Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia”, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 “Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna”;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 “Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia”;

- la DET-2026-123 del 24/02/2026 “Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae”;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 “Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli”;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 “Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico”;

RICHIAMATE

- la determinazione del responsabile dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia della regione Emilia-Romagna n. 5374 del 21/11/2019, con la quale è stata rilasciata al Sig. Tentoni Loris (C.F. TNT LRS 77P21 H294H), la concessione per l’occupazione delle seguenti aree del demanio idrico:
 - Area 1: area posta in sponda sinistra del torrente Conca in loc. Molino del Trado del Comune di San Clemente distinta catastalmente al foglio 22 antistante le particelle 1570-188-66-57-1507 per una superficie di 11.670,00 m²;
 - Area 2: area posta in sponda sinistra del torrente Conca in loc. Molino del Trado del Comune di San Clemente distinta catastalmente al foglio 22 antistante le particelle 115-114-129 per una superficie di 10.500,00 m²;
 - Area 3: area posta in sponda sinistra del torrente Conca in loc. Pian di Vaglia del Comune di San Clemente distinta catastalmente al foglio 18 antistante le particelle 89- 1538 di 5.766,00 m²;
 - Area 4: area posta in sponda sinistra del torrente Conca in loc. Taverna del Comune di Montescudo-Monte Colombo distinta catastalmente al foglio 14 antistante le particelle 454-455-539-771-466-479-462-465 di 26.814,00 m²;
 - Area 5: area posta in sponda destra del torrente Conca in loc. Coppe del Comune di Gemmano distinta catastalmente al foglio 2 antistante le particelle 1-2-3-5-6 di 7.137,00 m²;

per una superficie complessiva di 61.887,00 m² - Procedimento RN13T0005. Le aree oggetto di occupazione sono identificate nell'elaborato grafico quale parte integrante e sostanziale allegato alla concessione 5374 del 21/11/2019 rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna;

- la determinazione del responsabile dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia della regione Emilia-Romagna n. 5373 del 21/11/2019, con la quale è stata rilasciata al Sig. Tentoni Loris (C.F. TNT LRS 77P21 H294H), il rinnovo della concessione relativa all'occupazione di tre aree del demanio idrico poste in sponda destra e sinistra del torrente Marano nei Comuni di Rimini (RN) e di Coriano (RN) ad uso agricolo (prato permanente):
 - Area 1: area posta in sponda sinistra del torrente Marano in loc. Ghetto Casette del Comune di Rimini distinta catastalmente al foglio 184 antistante le particelle 132- 135 della superficie di 2.887,00 m²;
 - Area 2: area posta in sponda destra del torrente Marano in loc. Castello di Monte Tauro del Comune di Coriano distinta catastalmente al foglio 37 particella 170 della superficie di 4.565,00 m²;
 - Area 3: area posta in sponda sinistra del torrente Marano in loc. Vecciano del Comune di Coriano distinta catastalmente al foglio 43 particella 138 della superficie di 8.650,00 m²; per una superficie complessiva di 16.102,00 m² ad uso agricolo (prato permanente) - Procedimento RN13T0004. Le aree oggetto di occupazione sono identificate nell'elaborato grafico allegato alla concessione n. 5373 del 21/11/2019 rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna;

VISTA l'istanza di rinnovo con unificazione delle 2 concessioni:

- . **RN13T0005 (252 Conca)** rilasciata da Arpae Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna con DET-AMB-2019-5374 del 21/11/2019;
 - . **RN13T0004 (132 Marano)** rilasciata da Arpae Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna con DET-AMB-2019-5373 del 21/11/2019;
- richieste dal Sig. Tentoni Loris (C.F. TNT LRS 77P21 H294H) e ricevute con protocollo Arpae

Tali aree risultano così ubicate:

- Area 1: area posta in sponda sinistra del torrente Conca in loc. Molino del Trado del Comune di San Clemente distinta catastalmente al foglio 22 antistante le particelle 1570-188-66-57-1507 per una superficie di 11.670,00 m²;
- Area 2: area posta in sponda sinistra del torrente Conca in loc. Molino del Trado del Comune di San Clemente distinta catastalmente al foglio 22 antistante le particelle 115-114-129 per una superficie di 10.500,00 m²;
- Area 3: area posta in sponda sinistra del torrente Conca in loc. Pian di Vaglia del Comune di San Clemente distinta catastalmente al foglio 18 antistante le particelle 89-1538 di 5.766,00 m²;
- Area 4: area posta in sponda sinistra del torrente Conca in loc. Taverna del Comune di Montescudo-Monte Colombo distinta catastalmente al foglio 14 antistante le particelle 454-455-539-771-466-479-462-465 di 26.814,00 m²;
- Area 5: area posta in sponda destra del torrente Conca in loc. Coppe del Comune di Gemmano distinta catastalmente al foglio 2 antistante le particelle 1-2-3-5-6 di 7.137,00 m²;
- Area 6: area posta in sponda sinistra del torrente Marano in loc. Ghetto Casette del Comune di Rimini distinta catastalmente al foglio 184 antistante le particelle 132- 135 della superficie di 2.887,00 m²;
- Area 7: area posta in sponda destra del torrente Marano in loc. Castello di Monte Tauro del Comune di Coriano distinta catastalmente al foglio 37 particella 170 della superficie di 4.565,00 m²;
- Area 8: area posta in sponda sinistra del torrente Marano in loc. Vecciano del Comune

di Coriano distinta catastalmente al foglio 43 particella 138 della superficie di 8.650,00 m²;

per una superficie complessiva di 77989 m² uso incolto per apicoltura;

VERIFICATO: che il richiedente ha versato i canoni annui per il periodo di validità della concessione n. 5374 del 21/11/2019 e n. 5373 del 21/11/2019 così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 88 del 09/04/2025 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 17/04/2025, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2025/73569 del 17/04/2025 ha rilasciato il nulla osta idraulico rif.prot. 17/04/2025.0030085.U, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto, richiesto con nostra nota Prot. PG/2025/61290 del 01/04/2025;
- che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR n. 1174 del 10/07/2023;
- che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo Prot. 06/03/2026.0042119.E;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 07/11/2025, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. ha versato un **deposito cauzionale** pari ad **€ 500,00** costituito con i seguenti versamenti:

1. € 250,00 per la concessione n. 5374 del 21/11/2019 (Pratica RN13T0005)
2. € 250,00 per la concessione n. 5373 del 21/11/2019 (Pratica RN13T0004)
3. ha versato il canone relativo all'annualità 2026 pari ad € 294,80 in data 05/03/2026;

CONSIDERATO: che il deposito cauzionale di €. 500,00, a garanzia degli obblighi delle concessione n. 5374 del 21/11/2019 (Pratica RN13T0005) e n. 5373 del 21/11/2019 (Pratica RN13T0004) può essere mantenuto a garanzia per la presente concessione;

DATO ATTO:

- che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione corrente in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. n 159/2011 e s.m.i., mediante richiesta di informazione ai sensi dell'art. 92, comma 1 del medesimo Decreto, per l'impresa individuale Tentoni Ioris, inoltrata tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data 09/07/2025, da questi acquisita al prot. nr PR_RNUTG_Ingresso_0043099_2025070;
- che successivamente è stata acquisita da questi uffici l'informativa antimafia da cui risulta che alla data del 24/10/2025 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. a carico dell'impresa individuale Tentoni Ioris e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare il rinnovo della concessione per una durata non superiore ad anni 6 a decorrere dalla data di scadenza delle determinazioni n. 5374 del 21/11/2019 e n. 5373 del 21/11/2019, ovvero fino al 31/12/2030;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Est, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonchè l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare al Sig. Tentoni Loris (C.F. TNT LRS 77P21 H294H), il rinnovo della concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico così ubicate:
 - Area 1: area posta in sponda sinistra del torrente Conca in loc. Molino del Trado del Comune di San Clemente distinta catastalmente al foglio 22 antistante le particelle 1570-188-66-57-1507 per una superficie di 11.670,00 m²;
 - Area 2: area posta in sponda sinistra del torrente Conca in loc. Molino del Trado del Comune di San Clemente distinta catastalmente al foglio 22 antistante le particelle 115-114-129 per una superficie di 10.500,00 m²;
 - Area 3: area posta in sponda sinistra del torrente Conca in loc. Pian di Vaglia del Comune di San Clemente distinta catastalmente al foglio 18 antistante le particelle 89- 1538 di 5.766,00 m²;
 - Area 4: area posta in sponda sinistra del torrente Conca in loc. Taverna del Comune di Montescudo-Monte Colombo distinta catastalmente al foglio 14 antistante le particelle 454-455-539-771-466-479-462-465 di 26.814,00 m²;
 - Area 5: area posta in sponda destra del torrente Conca in loc. Coppe del Comune di Gemmano distinta catastalmente al foglio 2 antistante le particelle 1-2-3-5-6 di 7.137,00 m²;
 - Area 6: area posta in sponda sinistra del torrente Marano in loc. Ghetto Casette del Comune di Rimini distinta catastalmente al foglio 184 antistante le particelle 132- 135 della superficie di 2.887,00 m²;
 - Area 7: area posta in sponda destra del torrente Marano in loc. Castello di Monte Tauro del

Comune di Coriano distinta catastalmente al foglio 37 particella 170 della superficie di 4.565,00 m²;

• Area 8: area posta in sponda sinistra del torrente Marano in loc. Vecciano del Comune di Coriano distinta catastalmente al foglio 43 particella 138 della superficie di 8.650,00 m²;

per una superficie complessiva di 77989 m² uso incolto per apicoltura - codice pratica RN13T005;

2. di rilasciare il rinnovo della concessione richiesta dalla data di scadenza della concessione determina n. 5374 del 21/11/2019 e determina n. 5373 del 21/11/2019 fino al **31/12/2030**;
3. di trattenere a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione il deposito cauzionale di €. 500,00 salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti ai sensi dell'Art. 8 della L.R. 2/2015. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
4. di stabilire che il canone annuo 2026 è pari a **€ 294,80** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
5. di stabilire che l'importo del canone sarà rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
6. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
7. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
8. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
9. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico n. rif.prot. 17/04/2025.0030085.U, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 17/04/2025,

- trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2025/73569 del 17/04/2025;
10. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
 11. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
 12. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
 13. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 14. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

dell'Area Demanio Idrico

Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di aree demaniali intestata al Sig. Tentoni Loris (C.F. TNT LRS 77P21 H294H) - codice pratica RN13T0005.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di aree del demanio idrico così ubicate:

- Area 1: area posta in sponda sinistra del torrente Conca in loc. Molino del Trado del Comune di San Clemente distinta catastalmente al foglio 22 antistante le particelle 1570-188-66-57-1507 per una superficie di 11.670,00 m²;
- Area 2: area posta in sponda sinistra del torrente Conca in loc. Molino del Trado del Comune di San Clemente distinta catastalmente al foglio 22 antistante le particelle 115-114-129 per una superficie di 10.500,00 m²;
- Area 3: area posta in sponda sinistra del torrente Conca in loc. Pian di Vaglia del Comune di San Clemente distinta catastalmente al foglio 18 antistante le particelle 89- 1538 di 5.766,00 m²;
- Area 4: area posta in sponda sinistra del torrente Conca in loc. Taverna del Comune di Montescudo-Monte Colombo distinta catastalmente al foglio 14 antistante le particelle 454-455-539-771-466-479-462-465 di 26.814,00 m²;
- Area 5: area posta in sponda destra del torrente Conca in loc. Coppe del Comune di Gemmano distinta catastalmente al foglio 2 antistante le particelle 1-2-3-5-6 di 7.137,00 m²;
- Area 6: area posta in sponda sinistra del torrente Marano in loc. Ghetto Casette del Comune di Rimini distinta catastalmente al foglio 184 antistante le particelle 132- 135 della superficie di 2.887,00 m²;
- Area 7: area posta in sponda destra del torrente Marano in loc. Castello di Monte Tauro del Comune di Coriano distinta catastalmente al foglio 37 particella 170 della superficie di 4.565,00

m²;

- Area 8: area posta in sponda sinistra del torrente Marano in loc. Vecciano del Comune di Coriano distinta catastalmente al foglio 43 particella 138 della superficie di 8.650,00 m²;

per una superficie complessiva di 77989 m² uso incolto per apicoltura. Tali aree sono identificate negli elaborati grafici allegati alle determinazioni dirigenziali n. 5374 del 21/11/2019 e n. 5373 del 21/11/2019.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di scadenza delle concessioni atto n. 5374 del 21/11/2019 e n. 5373 del 21/11/2019 e avranno durata sino al **31/12/2030**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
2. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di **€ 294,80** per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
3. L'importo del canone sarà rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
4. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad **€ 500,00**.
5. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, potrà essere integrato in base agli adeguamenti

normativi. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto

dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.

3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area

demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- A)** La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con rif.prot. rif.prot. 17/04/2025.0030085.U di seguito ed integralmente riportate:

“Omissis ..

CONDIZIONI GENERALI

- 1) *L'USTPC-RN si riserva, sin da ora, la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con facoltà di chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.*

- 2) *il soggetto richiedente in relazione al presente provvedimento resta assoggettato a tutte le altre eventuali condizioni, anche di natura onerosa, che si dovessero rendere necessarie in applicazioni di disposizioni di legge e/o regolamentari sopraggiunte successivamente al rilascio dello stesso;*
- 3) *nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal soggetto richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute nel corso o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia;*
- 4) *il soggetto richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di USTPCRN, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa Agenzia incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;*

DURATA

- 5) *la durata del presente nulla osta idraulico È pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per autorizzare l'occupazione;*

CONDIZIONI DI USO E MANUTENZIONE

- 6) *al di fuori di quanto espressamente autorizzato è vietato apportare modifiche plano-altimetriche alle aree pertinenziali del corso d'acqua ed alle aree appartenenti al demanio idrico dello Stato;*
- 7) *al di fuori di quanto espressamente autorizzato nelle aree demaniali ricadenti all'interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PGRA è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, e comunque ogni altra opera e/o trasformazione che comporti una riduzione della capacità di invaso e/o un incremento delle condizioni di rischio idraulico;*
- 8) *è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale demaniale dall'alveo e dalle fasce pertinenziali contermini alle aree concesse;*

- 9) *il soggetto richiedente è tenuto al rispetto delle norme di polizia idraulica di cui agli artt. 93 e segg. del R.D. 523/1904;*
- 10) *il soggetto richiedente è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla regolare manutenzione e alla conservazione dell'area demaniale concessa, compresa la gestione della vegetazione e la rimozione delle alberature pericolanti, previa autorizzazione dell'Autorità Idraulica nel rispetto delle norme di polizia idraulica e delle ulteriori normative vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle inerenti allo smaltimento dei rifiuti e alla tutela dell'avifauna;*
- 11) *si intendono, nell'ambito delle aree concesse, autorizzati senza preventiva comunicazione i soli lavori di taglio della vegetazione arbustiva spontanea e di raccolta di vegetazione senescente e/o caduta;*
- 12) *l'area non potrà essere recintata in forma permanente ma eventualmente mediante soluzioni facilmente amovibili, nè utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;*
- 13) *l'area in concessione non potrà essere recintata in forma permanente ma esclusivamente mediante soluzioni facilmente amovibili e comunque ad una distanza superiore a 4 m dal ciglio superiore di sponda o dal piede esterno dell'argine se presente, nel rispetto delle già richiamate norme di polizia idraulica di cui al R.D. n. 523/1904;*
- 14) *l'area in concessione nell'ambito delle porzioni ricadenti nelle fasce di pertinenza fluviale (entro i 10 metri m dal ciglio superiore di sponda o dal piede esterno dell'argine se presente) e/o classificate in rischio P3 da PGRA non può essere utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio; sulle aree classificate P2 da PGRA il concessionario è tenuto al rispetto delle relative norme di attuazione del PAI;*
- 15) *nella fascia di metri 10 dall'alveo/ciglio di sponda è vietata l'utilizzazione agricola a norma di PTCP (art.2.3, 2.4) e come prescritto da Cap.5 della "Direttiva per gli interventi di*

manutenzione e sistemazione degli alvei, delle aree di naturale espansione delle acque, delle fasce ripariali e del terreno secondo criteri di bassa artificialità e tecniche d'ingegneria naturalistica" del PAI; l'eventuale taglio di vegetazione nella fascia di rispetto dovrà essere preventivamente richiesto ed autorizzato;

16) dovrà essere salvaguardata l'area "boscata" che è presente lungo il corso d'acqua e pertanto l'area che viene richiesta in concessione deve essere delimitata tramite fossi di scolo di adeguate dimensioni;

SICUREZZA

17) l'autorizzazione idraulica/nulla osta idraulico non rappresentano garanzia di sicurezza, pertanto, è ad esclusivo carico del soggetto richiedente garantire la sicurezza, sia per la conduzione del cantiere per la realizzazione delle opere autorizzate che per il successivo uso delle opere stesse e dell'area demaniale concessa; il richiedente è consapevole che l'uso di aree e/o la realizzazione di interventi in zone a rischio idraulico espone potenzialmente l'uso delle aree e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. USTPC-RN non è, pertanto, responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, a mero titolo esemplificativo, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali;

18) USTPC-RN non assume, inoltre, alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;

19) compete, esclusivamente, al soggetto richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dal P.G.R.A., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica e provvedendo ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando il Bollettino di Vigilanza Meteoidrogeologica-Idraulica/l'Allerta

Meteo-Idrogeologica-Idraulica emesso dal sistema di allertamento della regione Emilia-Romagna e reperibile presso il portale ufficiale <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle personeomissis”

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. il mancato pagamento di due annualità di canone;
- d. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.